

FONDAZIONE “ BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S. NICOLO’ ”

Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167
MILAZZO (ME)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 3 del 02/02/2026

*Trasmessa all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro il
_____ prot.n. _____*

VERBALE DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: *Approvazione schema di Accordo Transattivo, Fondazione “Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolo’”/Avv.ti Giuseppe Saitta e Giuliano Saitta.*

L'anno duemilaventisei il giorno due del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti cinquanta e seguenti, nella sede legale della Fondazione

È presente

Francesco Mangano, nella sua qualità di Commissario Straordinario dell'Ente, tale nominato con decreto dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n.70/GAB del 08/08/2024, il cui incarico è stato rinnovato fino al 30/06/2025 con D.A.n.6/Gab del 31/01/2025, successivamente fino al 31/01/2026, con D.A. n.58/Gab del 30/6/2025 e, indi, fino al 30/4/2026, con D.A. n. 6/Gab del 28/01/2026 .

*Assiste il Segretario **Dott. Roberto Gitto**, che cura la redazione del presente verbale.*



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta di deliberazione n. 2 del 09/01/2026 ad oggetto "Approvazione schema di Accordo Transattivo, Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolo"/Avv.ti Giuseppe Saitta e Giuliano Saitta", il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto in vigore, approvato con D.P.R.S. n. 491 del 20/9/2017;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la Legge 17/7/1890 n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il R.D. 5/2/1891 n. 99;

CONSIDERATO che la proposta di deliberazione è munita dei pareri e delle attestazioni previsti dagli artt.11 e 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dall'art.19 dello Statuto dell'Ente;

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, giusto verbale n. 05 del 22-1-2026, acquisito agli atti dell'Ente il 26-01-2026, prot. n. 103, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto

D E L I B E R A

- 1) di far propria, e, quindi, di approvare, la proposta di deliberazione n. 2 del 09/01/2026 ad oggetto "Approvazione schema di Accordo Transattivo, Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolo"/Avv.ti Giuseppe Saitta e Giuliano Saitta.", nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell'Albo Pretorio di questo Ente, nei modi e nei termini dalla legge previsti;
- 3) di disporre l'invio del provvedimento de quo al Revisore dei Conti, agli Avv.ti Giuseppe e Giuliano Saitta con effetto di notifica, nonché all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ed alla Corte dei Conti.



FONDAZIONE “ BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S. NICOLÒ ”
Milazzo (ME)

Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 02 del 9.01.2026

OGGETTO: Approvazione schema di Accordo Transattivo. Fondazione “Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò” / Avv. ti Giuseppe Saitta e Giuliano Saitta

PREMESSO CHE:

Nel corso degli anni, a partire dal 1997, la Fondazione conferiva numerosi incarichi professionali, sia di natura giudiziale che stragiudiziale, all'Avv. Giuseppe Saitta e, congiuntamente, agli Avv. ti Giuseppe Saitta e Giuliano Saitta;

Per l'attività professionale prestata, i sopra citati avvocati maturavano crediti per compensi per i quali la Fondazione, in larga parte, impegnava modeste somme a titolo di acconti e non ha corrisposto i maggiori onorari richiesti;

Con nota del 31 marzo 2025 inviata dagli Avvocati Giuseppe e Giuliano Saitta alla Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò" e assunta, in pari data, al protocollo n° 334 dell'Ipab, veniva richiesto, ulteriormente, il pagamento dei compensi professionali per le prestazioni svolte in numerosi procedimenti giudiziari, nei quali i suddetti Professionisti hanno difeso la Fondazione; veniva precisato che il credito complessivo vantato ammontava ad €. 433.499,51, calcolato al lordo di CPA (4%) e IVA (22%); venivano elencate 35 diverse posizioni legali;

Il 29 agosto 2025 presso gli Uffici della Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò" si incontravano il Commissario Straordinario Regionale Rag. Francesco Mangano, la Segretaria della Fondazione Dott.ssa Lucia Lombardo e gli avvocati Giuseppe Saitta e Giuliano Saitta per discutere la possibilità di una definizione transattiva dei compensi professionali richiesti dagli stessi Professionisti;

Le parti hanno discusso la possibilità di una risoluzione transattiva "a saldo e stralcio" consistente nel pagamento del 50% delle pretese creditorie (calcolato sul lordo), con una rateizzazione della somma pattuita in 4 rate annuali, e comunque il proseguimento delle trattative e l'eventuale formalizzazione dell'accordo venivano espressamente subordinati al parere favorevole del Revisore dei Conti, dell'Organo tutorio regionale e successivamente da un legale esterno all'Ente;

Con nota prot. n. 0001209 del 29/08/2025 inviata dalla Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò" di Milazzo al proprio Revisore dei Conti, Dott. Mario Patrizio Mellina, con la quale veniva trasmessa la bozza di probabile transazione datata 29 agosto 2025 intercorsa tra il Commissario Straordinario Regionale, Francesco Mangano, e gli avvocati Giuseppe e Giuliano Saitta, con la quale la Fondazione richiedeva al Revisore un parere sulla fattibilità della transazione proposta, specificando che il proseguimento delle trattative era esplicitamente subordinato all'ottenimento di tale parere.

Con nota datata 30 agosto 2025 ed acquisita al protocollo della Fondazione (n. 0001217) il 1° settembre 2025 il Revisore dei Conti, Dott. Mario Patrizio Mellina dichiarava di non poter esprimere un parere direttamente sui verbali di transazione, specificando che l'organo di controllo



interventiva solo su atti amministrativi formalmente predisposti, completi dei necessari pareri di regolarità tecnica e contabile apposti dai responsabili dei servizi e pertanto si impegnava a fornire il parere di sua competenza solo dopo che gli sarebbero stati trasmessi gli atti completi secondo la procedura corretta e precisata.

Alla luce della risposta pervenuta dal Revisore dei Conti, la Fondazione riteneva necessario acquisire un parere legale da un esperto in materia di diritto amministrativo (deliberazione n. 35 del 12/09/2025) ed in data 7 ottobre 2025 perveniva il parere legale redatto dall'Avvocato Nazareno Pergolizzi su incarico della Fondazione.

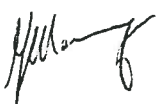
Il quesito posto all'Avv. Nazareno Pergolizzi riguardava la legittimità e l'opportunità di raggiungere accordi transattivi per debiti legati a pregressi incarichi professionali conferiti agli avvocati Giuseppe Saitta e Giuliano Saitta, nonché ad altri professionisti.

L'Avv. Pergolizzi chiariva che gli incarichi conferiti in passato (anche senza preventiva copertura finanziaria totale o preventivi dettagliati) non erano nulli; che la giurisprudenza confermava che per le spese non determinabili al momento dell'assunzione non fosse necessaria l'indicazione immediata dei mezzi di copertura; che gli onorari dovevano essere liquidati in base alla tariffa vigente al termine dell'incarico, mentre i diritti di procuratore secondo le tariffe del momento delle singole prestazioni; che in caso di disaccordo, il Giudice avrebbe determinato il compenso rispettando i minimi tariffari inderogabili (sotto i quali non è possibile scendere); che se la Fondazione non trovasse un accordo, rischierebbe una condanna al pagamento dell'intero importo richiesto (se ritenuto congruo) o, nel peggiore dei casi, di una somma comunque non inferiore ai minimi di legge; che la definizione bonaria è ritenuta la soluzione preferibile; che, conseguentemente, l'accordo (come la proposta del 50% a saldo e stralcio) permetterebbe di evitare nuovi contenziosi e ulteriori spese legali e di ridurre significativamente l'esborso finanziario rispetto ai parametri minimi che un giudice dovrebbe comunque applicare.

L'Avv. Pergolizzi, con successivo parere legale datato 21 ottobre 2025, ad integrazione del precedente parere del 7 ottobre 2025, chiariva che le somme dovute ai professionisti per incarichi pregressi, non essendo state precedentemente impegnate con regolari atti contabili, si configuravano come "debiti fuori bilancio"; che per poter procedere al pagamento, la Fondazione avrebbe dovuto seguire l'iter previsto dall'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), applicabile per analogia; che ciò avrebbe comportato una deliberazione formale del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio di Amministrazione) per riconoscere la legittimità del debito; l'accertamento dell'utilità e dell'arricchimento per l'Ente derivante dalle prestazioni professionali ricevute. Inoltre, nel parere integrativo era specificato che l'Ente può riconoscere solo la quota capitale del debito (il compenso professionale), mentre non possono essere riconosciuti oneri accessori come gli interessi, a meno che non vi sia una sentenza specifica; era ribadito che l'accordo transattivo (con riduzione del 50% delle pretese) era vantaggioso perché permetteva di ricondurre i debiti entro i limiti dell'arricchimento dell'Ente, evitando contenziosi più onerosi; ed era infine sottolineato che la proposta di transazione e la relativa delibera di riconoscimento del debito devono essere obbligatoriamente sottoposte al parere preventivo del Revisore dei Conti.

L'Avv. Pergolizzi, con successivo parere legale datato 21 ottobre 2025, ad integrazione del precedente parere del 7 ottobre 2025, riteneva la transazione percorribile e legittima, purché formalizzata attraverso la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e confermata dall'organo di revisione.

PRESO ATTO che una parte del credito professionale vantato dal solo Avv. Giuseppe Saitta è stato già oggetto di procedimento esecutivo (pignoramento presso terzi) iscritto al n. 468/2025 R.G. Esec. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME);



PERTANTO, Al fine di prevenire l'insorgere di ulteriori azioni giudiziarie e di evitare ulteriori contrasti relativi ai crediti di tutte le prestazioni dei predetti Professionisti, la "Fondazione" e "i Professionisti" hanno manifestato la volontà di definire il contrasto insorto in via transattiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 c.c., facendosi reciproche concessioni.

RITENUTO che, in ragione delle risultanze istruttorie e delle considerazioni espresse dal dall'Avvocato incaricato, la definizione di un accordo transattivo con la controparte processuale costituisca un'occasione di importante risparmio per l'Ente, garantendo l'annullamento di ogni alea di giudizio rispetto ad ulteriori e maggiori importi ritenuti eventualmente dovuti;

CONSIDERATO, dunque, che appare opportuno e conveniente per la Fondazione addivenire alla definizione transattiva della vicenda, per porre fine ad una controversia già cominciata;

RITENUTO di approvare l'allegato schema di accordo transattivo che, in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto, verrà con il medesimo approvata;

PRESO ATTO che le Parti determinano consensualmente e in via transattiva l'importo che la Fondazione si obbliga a corrispondere nella somma onnicomprensiva di **€. 260.000,00** (duecentosessantamila/00), inclusiva di Cassa Previdenza Avvocati (CPA) ed Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), nelle aliquote di legge.

CHE l'importo di cui sopra sarà corrisposto dalla Fondazione in quattro rate annuali di pari importo, ciascuno di **€. 65.000,00** (sessantacinquemila/00), con le seguenti scadenze:

1. Prima rata: entro e non oltre il **28 giugno 2026**;
2. Seconda rata: entro e non oltre il **28 febbraio 2027**;
3. Terza rata: entro e non oltre il **28 febbraio 2028**;
4. Quarta rata: entro e non oltre il **28 febbraio 2029**.

CONSTATATO, inoltre,

CHE la competenza ad autorizzare la transazione della lite appartiene al legale rappresentante specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;

VERIFICATO che gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte dell'Ente, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento; pertanto, con riferimento agli stessi, l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni da essi derivanti dagli accordi stessi;

PRESO ATTO che di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c.;

DATO ATTO che la spesa di cui trattasi troverà imputazione su apposito capitolo di bilancio;

VISTA la legge 17/7/1890 n. 6972 e ss.mm.ii.;

VISTO il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;

VISTA il vigente ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO lo Statuto della Fondazione;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi dell'I.P.A.B.;



Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato,

SI PROPONE DELIBERARE

1. DI DEFINIRE transattivamente, per le motivazioni in **premessa** esposte e che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE l'allegato schema di atto di transazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI STABILIRE CHE l'importo di € 260.000,00 verrà corrisposto dalla Fondazione in quattro rate annuali di pari importo, ciascuno di **€. 65.000,00** (sessantacinquemila/00), con le seguenti scadenze:
Prima rata: entro e non oltre il **28 giugno 2026**;
Seconda rata: entro e non oltre il **28 febbraio 2027**;
Terza rata: entro e non oltre il **28 febbraio 2028**;
Quarta rata: entro e non oltre il **28 febbraio 2029**.
4. DI PREVEDERE che la prima rata di **€. 65.000,00** troverà copertura nel redigendo bilancio di previsione, **esercizio**, finanziario 2026, e le successive rate troveranno copertura nei rispettivi esercizi finanziari degli anni 2027, 2028 e 2029;
5. DI AUTORIZZARE il Commissario Straordinario Regionale nella qualità di Legale Rappresentate della Fondazione a sottoscrivere l'accordo transattivo *de quo*;
6. DI TRASMETTERE la presente proposta al Revisore dei Conti per il rilascio del parere di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il proponente:



SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno 2026, il giorno..... del mese di gennaio in Via Sant'Antonio, n° 4 Milazzo (ME).

TRA

la **Fondazione Barone Giuseppe Lucifero di San Nicolò**, con sede in Milazzo (ME), Via Sant'Antonio n. 4, C.F. 82000020832 (di seguito, per brevità, "la Fondazione"), in persona del suo Commissario **Straordinario** Regionale e legale rappresentante pro tempore, Rag. Francesco Mangano, nato a Messina il 30.03.1959 e residente per la carica presso la sede della Fondazione, il quale dichiara di avere i poteri di sottoscrizione del presente atto, giusta deliberazione Commissariale n°..... del....., da una parte,

E

l'**Avv. Giuseppe Saitta**, nato a Messina il 16.07.1943, ivi residente in Viale Regina Margherita n. 61, C.F. STT GPP 43L16 F158A e l'**Avv. Giuliano Saitta**, nato a Messina il 03.10.1975, ivi residente in Viale San Martino n. 116, C.F. STT GLN 75R03 F158E di seguito, per brevità, congiuntamente "i Professionisti", dall'altra parte, si premette quanto segue.

a) Nel corso degli anni, a partire dal 1997, la Fondazione conferiva numerosi incarichi professionali, sia di natura giudiziale che stragiudiziale, all'Avv. Giuseppe Saitta e, congiuntamente, agli Avv. Giuseppe Saitta e Giuliano Saitta.

b) Per l'attività professionale prestata, l'Avv. Giuseppe Saitta e l'Avv. Giuliano Saitta maturavano crediti per compensi per i quali la Fondazione, in larga parte, impegnava modeste somme a titolo di acconti e non ha corrisposto i maggiori onorari richiesti.



c) Con nota del **31 marzo 2025** inviata dagli **Avvocati Giuseppe e Giuliano Saitta** alla Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò" e assunta, in pari data, al protocollo n° 334 dell'Ipab, veniva richiesto, ulteriormente, il pagamento dei compensi professionali per le prestazioni svolte in numerosi procedimenti giudiziari, nei quali i suddetti Professionisti hanno difeso la Fondazione; veniva precisato che il credito complessivo vantato ammontava ad **€. 433.499,51**, calcolato al lordo di CPA (4%) e IVA (22%); venivano elencate **35 diverse posizioni legali** (giudizi amministrativi, cause civili, procedimenti cautelari, appelli e ricorsi per Cassazione) trattate nell'arco di circa vent'anni; e per ogni procedimento veniva indicato il compenso spettante secondo le tariffe forensi, con sottrazione di eventuali acconti già percepiti dalla Fondazione nel corso degli anni .

d) Con la predetta diffida ad adempiere gli **Avvocati Giuseppe Saitta e Giuliano Saitta** invitavano l'Ente a provvedere al pagamento entro **30 giorni** dal ricevimento della nota, avvisando che, in caso di mancato pagamento nel termine fissato, avrebbero avviato iniziative giudiziarie per la tutela dei loro diritti.

e) Il **29 agosto 2025** presso gli Uffici della Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò" si incontravano il Commissario Straordinario Regionale Rag. Francesco Mangano, la Segretaria della Fondazione Dott.ssa Lucia Lombardo e gli avvocati Giuseppe Saitta e Giuliano Saitta per discutere la possibilità di una definizione transattiva dei compensi professionali richiesti dagli stessi Professionisti.

f) Nel predetto incontro del 29 agosto 2025 la trattativa riguardava il credito professionale richiesto dai legali con nota del 31/03/2025, pari a circa **€. 433.500,00 lordi** (€. 340.000,00 circa, al netto di CPA e IVA), relativo a numerosi procedimenti giudiziari.

g) Le parti hanno discusso la possibilità di una risoluzione transattiva "a saldo e stralcio" consistente nel pagamento del **50% delle pretese creditorie** (calcolato sul lordo), con una



rateizzazione della somma pattuita in **4 rate annuali**, e comunque il proseguimento delle trattative e l'eventuale formalizzazione dell'accordo venivano espressamente subordinati al parere favorevole del **Revisore dei Conti**, dell'Organo tutorio regionale e successivamente da un **legale esterno all'Ente**.

h) Con nota prot. n. 0001209 del 29/08/2025 inviata dalla **Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò"** di Milazzo al proprio Revisore dei Conti, Dott. Mario Patrizio Mellina, con la quale veniva trasmessa la bozza di probabile transazione datata 29 agosto 2025 intercorsa tra il Commissario Straordinario Regionale, Francesco Mangano, e gli avvocati Giuseppe e Giuliano Saitta, con la quale la Fondazione richiedeva al Revisore un parere sulla fattibilità della transazione proposta, specificando che il proseguimento delle trattative era esplicitamente subordinato all'ottenimento di tale parere.

i) Con nota datata 30 agosto 2025 ed acquisita al protocollo della Fondazione (n. 0001217) il 1° settembre 2025 il **Revisore dei Conti**, Dott. Mario Patrizio Mellina dichiarava di non poter esprimere un parere direttamente sui verbali di transazione, specificando che l'organo di controllo interveniva solo su **atti amministrativi formalmente predisposti**, completi dei necessari pareri di regolarità tecnica e contabile apposti dai responsabili dei servizi e pertanto si impegnava a fornire il parere di sua competenza solo dopo che gli sarebbero stati trasmessi gli atti completi secondo la procedura corretta e precisata .

l) Alla luce della risposta pervenuta dal Revisore dei Conti, la Fondazione riteneva necessario acquisire un parere legale da un esperto in materia di diritto amministrativo (deliberazione n. 35 del 12/09/2025) ed in data 7 ottobre 2025 perveniva il parere legale redatto dall'**Avvocato Nazareno Pergolizzi** su incarico della Fondazione.



m) Il quesito posto all'Avv. Nazareno Pergolizzi riguardava la legittimità e l'opportunità di raggiungere accordi transattivi per debiti legati a pregressi incarichi professionali conferiti agli avvocati Giuseppe Saitta e Giuliano Saitta, nonché ad altri professionisti.

n) L'Avv. Pergolizzi chiariva che gli incarichi conferiti in passato (anche senza preventiva copertura finanziaria totale o preventivi dettagliati) **non erano nulli**; che la giurisprudenza confermava che per le spese non determinabili al momento dell'assunzione non fosse necessaria l'indicazione immediata dei mezzi di copertura; che gli onorari dovevano essere liquidati in base alla tariffa vigente al termine dell'incarico, mentre i diritti di procuratore secondo le tariffe del momento delle singole prestazioni; che in caso di disaccordo, il Giudice avrebbe determinato il compenso rispettando i **minimi tariffari inderogabili** (sotto i quali non è possibile scendere); che se la Fondazione non trovasse un accordo, rischierebbe una condanna al pagamento dell'intero importo richiesto (se ritenuto congruo) o, nel peggiore dei casi, di una somma comunque non inferiore ai minimi di legge; che la **definizione bonaria è ritenuta la soluzione preferibile**; che, conseguentemente, l'accordo (come la proposta del 50% a saldo e stralcio) permetterebbe di evitare nuovi contenziosi e ulteriori spese legali e di ridurre significativamente l'esborso finanziario rispetto ai parametri minimi che un giudice dovrebbe comunque applicare.

o) L'Avv. Pergolizzi, con successivo **parere legale** datato 21 ottobre 2025, ad integrazione del precedente parere del 7 ottobre 2025, chiariva che le somme dovute ai professionisti per incarichi pregressi, non essendo state precedentemente impegnate con regolari atti contabili, si configuravano come "debiti fuori bilancio"; che per poter procedere al pagamento, la Fondazione avrebbe dovuto seguire l'iter previsto dall'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), applicabile per analogia; che ciò avrebbe comportato una **deliberazione formale** del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio di Amministrazione) per riconoscere la legittimità del debito; l'accertamento dell'**utilità e dell'arricchimento** per l'Ente derivante dalle prestazioni professionali ricevute. Inoltre, nel parere



integrativo era specificato che l'Ente può riconoscere solo la quota capitale del debito (il compenso professionale), mentre non possono essere riconosciuti oneri accessori come gli interessi, a meno che non vi sia una sentenza specifica; era ribadito che l'accordo transattivo (con riduzione del 50% delle pretese) era vantaggioso perché permetteva di ricondurre i debiti entro i limiti dell'arricchimento dell'Ente, evitando contenziosi più onerosi; ed era infine sottolineato che la proposta di transazione e la relativa delibera di riconoscimento del debito devono essere obbligatoriamente sottoposte al **parere preventivo del Revisore dei Conti**.

p) L'Avv. Pergolizzi, con successivo **parere legale** datato 21 ottobre 2025, ad integrazione del precedente parere del 7 ottobre 2025, riteneva la transazione percorribile e legittima, purché formalizzata attraverso la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e confermata dall'organo di revisione.

q) Gli Avvocati Giuseppe Saitta Giuseppe e Giuliano Saitta riconoscono che l'elenco di cui alla predetta nota del 31 marzo 2025, sebbene dettagliato, potrebbe non essere esaustivo di tutte le attività professionali svolte dai Professionisti nell'interesse della Fondazione, e manifestano l'intendimento, con il presente accordo, di definire anche eventuali ulteriori crediti non specificati in detta nota per omissione e/o dimenticanza, precisando che con detta transazione vengono definiti e transatti tutti i rapporti, nessuno escluso, e che al perfezionamento della presente transazione non avranno più nulla a pretendere per nessuna ragione e causa dalla Fondazione.

r) Resta espressamente escluso dal presente accordo transattivo il credito professionale vantato dal solo Avv. Giuseppe Saitta e costituente oggetto del procedimento esecutivo (pignoramento presso terzi) iscritto al n. 468/2025 R.G. Esec. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME). Tale procedimento, come concordato tra le parti, seguirà il proprio corso e il suo esito non inciderà in alcun modo sulla validità e sull'efficacia del presente accordo.

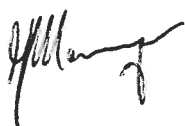


s) Al fine di prevenire l'insorgere di ulteriori azioni giudiziarie e di evitare ulteriori contrasti relativi ai crediti di tutte le prestazioni dei predetti Professionisti, la "Fondazione" e "i Professionisti" hanno manifestato la volontà di definire il contrasto insorto in via transattiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 c.c., facendosi reciproche concessioni.

t) La Fondazione non riconosce la quantificazione dei debiti, in quanto privi di copertura finanziaria per errori commessi dalle parti in sede di conferimento dei rispettivi incarichi, ma, valutata comunque l'alea del giudizio, ritiene che la determinazione della somma finale da pagare in euro 260.000,00 (tutto incluso e nulla escluso), come risulta dal verbale redatto in fase di negoziazione, possa essere conveniente in quanto eviterebbe qualsiasi ulteriore contrasto e che un'eventuale condanna sarebbe pregiudizievole per la Fondazione.

u) La presente "bozza di transazione" dovrà essere approvata da tutti gli organi deliberanti della Fondazione e dovrà avere il parere favorevole del Revisore dei Conti e fin tanto che tutti gli organi deliberanti non l'avranno formalmente approvata, la presente bozza di transazione, seppure sottoscritta dalle parti, non avrà alcun valore giuridico e non costituirà riconoscimento di debito da parte della Fondazione, con la precisazione che - qualora l'accordo non venisse formalizzato e perfezionato nelle forme previste dalla legge - la presente bozza di transazione non potrà essere utilizzata per azioni giudiziarie, fermo restando, in tal caso, il diritto dei Professionisti di adottare le iniziative ritenute opportune per il recupero integrale dei crediti da loro vantati.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la Fondazione e gli Avvocati Giuseppe Saitta e Giuliano Saitta approvano il testo della transazione con la Fondazione, che è il seguente:

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly "G. Saitta", written in a cursive script.

Art. 1 - Oggetto e natura della transazione

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

Il presente atto costituisce una transazione a carattere novativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 1965 e ss. c.c.

Con esso, le Parti, facendosi reciproche concessioni, intendono porre fine a tutte le controversie, insorte o potenziali, relative ai crediti professionali vantati singolarmente e/o congiuntamente dall'Avv. Giuseppe Saitta e dall'Avv. Giuliano Saitta nei confronti della Fondazione per tutte le attività professionali, giudiziali e stragiudiziali, svolte fino alla data odierna, incluse quelle elencate nella nota del 31 marzo 2025 e ogni altra attività non menzionata per mera omissione, con la sola eccezione di quanto previsto al successivo Art. 7.

Art. 2 - Corrispettivo della transazione

A saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni pretesa creditoria dei Professionisti di cui all'Art. 1, le Parti determinano consensualmente e in via transattiva l'importo che la Fondazione si obbliga a corrispondere nella somma onnicomprensiva di **€. 260.000,00** (duecentosessantamila/00), inclusiva di Cassa Previdenza Avvocati (CPA) ed Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), nelle aliquote di legge.

Art. 3 - Modalità di pagamento

L'importo di cui all'Art. 2 sarà corrisposto dalla Fondazione in quattro rate annuali di pari importo, ciascuno di **€. 65.000,00** (sessantacinquemila/00), con le seguenti scadenze:

1. Prima rata: entro e non oltre il **28 giugno 2026**;
2. Seconda rata: entro e non oltre il **28 febbraio 2027**;
3. Terza rata: entro e non oltre il **28 febbraio 2028**;
4. Quarta rata: entro e non oltre il **28 febbraio 2029**.



In virtù della delega irrevocabile di cui al successivo Art. 3-bis, i pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dall'Avv. Giuliano Saitta.

Art. 3-bis - Delega di pagamento e quietanza

Con la sottoscrizione del presente atto, l'Avv. Giuseppe Saitta delega, irrevocabilmente, la Fondazione a corrispondere l'intera somma determinata in virtù del presente accordo transattivo direttamente all'Avv. Giuliano Saitta.

Di conseguenza, tutti i pagamenti dovuti ai Professionisti in esecuzione del presente atto saranno effettuati integralmente in favore dell'Avv. Giuliano Saitta, con effetto pienamente liberatorio per la Fondazione anche nei confronti dell'Avv. Giuseppe Saitta.

L'Avv. Giuseppe Saitta, con la firma del presente atto, dichiara di non avere più nulla a pretendere dalla Fondazione per le causali oggetto di transazione, una volta che quest'ultima abbia provveduto al puntuale e integrale versamento delle somme pattuite in favore dell'Avv. Giuliano Saitta, e rilascia sin d'ora quietanza anticipata per i pagamenti che saranno così eseguiti.

Art. 4 - Adempimenti fiscali e fatturazione

Entro un mese prima di ciascuna delle quattro annualità di pagamento, l'Avv. Giuliano Saitta in proprio e quale delegatario del pagamento, emetterà e trasmetterà alla Fondazione regolare fattura per l'importo della rata annuale, specificando che l'importo si riferisce ai compensi transatti congiuntamente con l'Avv. Giuseppe Saitta.

La Fondazione provvederà al pagamento del netto a pagare, effettuando la ritenuta d'acconto secondo la normativa fiscale vigente al momento del pagamento.

L'Avv. Giuliano Saitta si impegna a comunicare tempestivamente alla Fondazione le coordinate bancarie del proprio conto corrente per l'accredito delle somme.



Art. 5 - Clausola risolutiva espressa Le Parti convengono, ai sensi dell'art. 1456 c.c., che il mancato o ritardato pagamento anche di una sola delle rate pattuite all'Art. 3, oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla relativa scadenza, determinerà l'immediata risoluzione di diritto del presente accordo transattivo.

In tal caso, la presente transazione si intenderà priva di ogni effetto e i Professionisti avranno il diritto di agire in giudizio per il recupero del dichiarato loro intero credito originario di €. 433.499,51 (o del maggior importo che sarà da loro eventualmente richiesto ed **accertato** in sede giudiziale), dedotte le sole somme eventualmente già percepite in esecuzione del presente accordo, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge

La risoluzione opererà a seguito di semplice comunicazione scritta inviata dai Professionisti alla Fondazione, con cui dichiareranno di volersi avvalere della presente clausola.

Art. 5-bis - Sospensione del termine per causa di forza maggiore

Le Parti convengono che, qualora la Fondazione sia impossibilitata a rispettare la scadenza di pagamento di una delle rate a causa del verificarsi di un evento qualificabile come forza maggiore, il termine di pagamento per la singola rata interessata potrà essere sospeso e posticipato.

Ai fini del presente accordo, per "forza maggiore" si intende esclusivamente un evento straordinario, imprevedibile, inevitabile, irresistibile e completamente al di fuori della sfera di controllo della Fondazione, che renda oggettivamente e assolutamente impossibile l'esecuzione del pagamento (es. calamità naturali, guerre ed eventuali pignoramenti mobiliari presso terzi di importo tale da bloccare interamente i conti della Fondazione che, a tale ultimo proposito, dichiara di non essere a conoscenza di proprie pendenze debitorie o di procedure esecutive già intraprese da terzi che possano comportare il blocco dei propri conti).

Si conviene espressamente che **non costituiranno in alcun caso forza maggiore** la crisi di liquidità, la difficoltà nel reperire fondi, l'andamento economico negativo, il mancato o ritardato



incasso di crediti vantati dalla Fondazione verso terzi, né qualsiasi altra circostanza di natura finanziaria o gestionale interna.

La Fondazione, per avvalersi della presente clausola, dovrà, a pena di decadenza, comunicare, a mezzo PEC, ai Professionisti l'evento di forza maggiore entro 5 giorni lavorativi dal suo verificarsi, fornendo idonea documentazione probatoria.

In caso di valida comunicazione, il termine di pagamento resterà sospeso per la durata dell'evento, con un massimo di 90 giorni dalla scadenza originaria. La Fondazione sarà tenuta al pagamento entro 30 giorni dalla cessazione dell'evento impeditivo.

Decorso il termine massimo di sospensione senza adempimento, la clausola risolutiva di cui all'Art. 5 riprenderà piena efficacia.

Art. 6 - Rinuncia e quietanza a saldo

Con il puntuale e integrale pagamento dell'intera somma di €. 260.000,00, i Professionisti rilasceranno ampia e liberatoria quietanza a saldo, dichiarando di aver ricevuto tutto quanto loro dovuto e di non avere, per il titolo dedotto nel presente accordo e per qualsiasi altra causale connessa o derivante dal rapporto professionale intercorso con la Fondazione sino alla data odierna, **null'altro a pretendere**, né in via principale né in via accessoria, per capitale, interessi, spese, onorari, danni o a qualsiasi altro titolo.

La presente rinuncia si intende estesa a qualsiasi azione, ragione e pretesa, nota o ignota, presente, passata e futura, che trovi causa nel rapporto professionale oggetto di transazione.

Art. 7 - Esclusione espressa

Si ribadisce e si conviene espressamente che dal presente accordo transattivo e dalla rinuncia di cui all'Art. 6 resta categoricamente escluso il credito professionale vantato in via esclusiva dall'Avv.

Giuseppe Saitta e oggetto del procedimento esecutivo n. 468/2025 R.G.E. avviato dinanzi al



Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), il quale proseguirà il suo corso, fino a conclusione, in modo autonomo e indipendente.

Art. 8 - Spese

Le spese legali e ogni altro onere relativo alla negoziazione, redazione e stipula del presente atto di transazione si intendono interamente comprese nell'importo transattivo di cui all'Art. 2.

Art. 9 - Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente accordo di transazione, le Parti eleggono come esclusivamente competente il Foro di Barcellona P.G. (ME).

Art. 10 - Trattamento dei Dati Personali

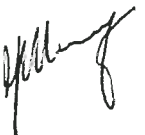
Le Parti si danno reciprocamente atto e acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli obblighi da esso derivanti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto.

(Il Commissario Straordinario, Rag. Francesco Mangano) _____

(Avv. Giuseppe Saitta) _____

(Avv. Giuliano Saitta) _____







PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Ai sensi dell'art.11 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dell'art.19 dello Statuto)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Milazzo, 9 gennaio 2026.



Il Responsabile del servizio
[Signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Ai sensi dell'art.14 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Milazzo, 9 gennaio 2026.



Il Responsabile del servizio finanziario
[Signature]

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Ai sensi dell'art.14 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dell'art.19 dello Statuto)

Si attesta che l'impegno di spesa di Euro 65.000,00 verrà assunto a carico dello stanziamento iscritto al Titolo 1, cap. 1810, art. 1, del redigendo bilancio di previsione 2026.

Gli impegni di spesa per le successive n. 3 rate di pari importo, graveranno sul medesimo capitolo dei bilanci di previsione 2027, 2028 e 2029.

Milazzo, 9 gennaio 2026.



Il Responsabile del servizio finanziario

[Signature]



Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò"
Eretta in Ente Morale con D.P.R. n.1167 del 04/07/1963
I.P.A.B. riconosciuta con Decreto Assessoriale n.673 del 12.11.1987

Revisore dei Conti

Verbale n. 05 del 22.01.2026

L'anno 2026 il giorno 22 del mese di Gennaio alle ore 18,00

Il Revisore dei Conti

nella persona del Dott. Carmelo Spada, nominato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 09.01.2026, si è riunito presso il proprio studio in Barcellona Pozzo di Gotto Via San Vito, 20, per trattare il seguente punto posto all'ordine del giorno:

"Parere sulla proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 09.01.2026 con oggetto: "Approvazione schema di Accordo Transattivo, Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò"/Avv.ti Giuseppe Saitta e Giuliano Saitta".

A conclusione dell'esame dei documenti,
Premesso che:

- l'Ente ha provveduto a trasmettere a mezzo P.E.C. in data 09.01.2026 Prot. 0000025, la proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 09.01.2026 di cui in oggetto;
- l'Ente nel corso degli anni, a partire dal 1997, conferiva numerosi incarichi professionali, sia di natura giudiziale che stragiudiziale, all'Avv. Giuseppe Saitta e, congiuntamente, agli Avv.ti Giuseppe Saitta e Giuliano Saitta, maturando crediti per compensi per i quali la Fondazione, impegnava in bilancio modeste somme a titolo di acconti e non ha corrisposto mai i maggiori onorari richiesti;
- con nota datata 31.03.2025, assunta in pari data dalla Fondazione al prot. n. 334, gli Avv.ti Giuseppe e Giuliano Saitta richiedevano all'Ente, ulteriormente, il pagamento dei compensi professionali per le prestazioni svolte in numerosi procedimenti giudiziari, precisando che il credito vantato ammontava complessivamente ad € 433.499,51, al lordo di CPA (4%) ed Iva (22%);
- in data 29.08.2025, presso gli uffici della Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò", si incontravano il Commissario Straordinario Regionale Rag. Francesco Mangano, la Segretaria della Fondazione Dott.ssa Lucia Lombardo e gli avvocati Giuseppe e Giuliano Saitta per discutere la

Parere del Revisore dei Conti sulla Proposta di Deliberazione n. 2 del 09.01.2026

Visto P.E.C.
[Firma]



Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò"
Eretta in Ente Morale con D.P.R. n.1167 del 04/07/1963
I.P.A.B. riconosciuta con Decreto Assessoriale n.673 del 12.11.1987

Revisore dei Conti

Verbale n. 05 del 22.01.2026

possibilità di una definizione transattiva a "saldo e stralcio" dei compensi professionali richiesti, mediante un accordo pari al 50% delle pretese creditorie (calcolato sul lordo), con una rateizzazione della somma in 4 rate annuali;

- la Fondazione, vista la nota del Revisore dei Conti Dott. Mario Patrizio Mellina, datata 30 agosto 2025 acquisita al protocollo al n. 0001217 in data 01.09.2025, riteneva opportuno acquisire un parere legale, dando incarico con deliberazione n. 35 del 12.09.2025 all'Avvocato Nazareno Pergolizzi, esperto in materia di diritto amministrativo;

Esaminata la seguente documentazione:

- la proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 09.01.2026;
- lo schema atto di transazione che rispetta i requisiti previsti dall'art. 1965 c.c. (reciproche concessioni e fine del contenzioso);
- il parere dell'Avvocato Nazareno Pergolizzi, rilasciato il 07.10.2025 ed il successivo parere integrativo datato 13.10.2025 trasmesso dallo stesso legale;

Preso atto:

- che parte del credito professionale vantato dall'Avv. Giuseppe Saitta è stato oggetto di un procedimento esecutivo (pignoramento presso terzi) iscritto al n. 468/2025 R.G. Esec. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME);
- che al fine di prevenire l'insorgere di ulteriori azioni giudiziarie e di evitare ulteriori contrasti relativi ai crediti di tutte le prestazioni dei predetti professionisti, la Fondazione ed i Professionisti hanno manifestato la volontà di definire la controversia insorta in via transattiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 del codice civile, facendosi rispettive concessioni;
- che, in ragione delle risultanze istruttorie e delle considerazioni conclusive espresse dall'Avvocato Nazareno Pegolizzi nel parere rilasciato in data 07 ottobre 2025, riteneva la transazione percorribile e legittima: <<....la definizione bonaria è ritenuta la soluzione preferibile; che,

Parere del Revisore dei Conti sulla Proposta di Deliberazione n. 2 del 09.01.2026



Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò"
Eretta in Ente Morale con D.P.R. n.1167 del 04/07/1963
I.P.A.B. riconosciuta con Decreto Assessoriale n.673 del 12.11.1987

Revisore dei Conti

Verbale n. 05 del 22.01.2026

conseguentemente, l'accordo (come la proposta del 50% a saldo stralcio) permetterebbe di evitare nuovi contenziosi e ulteriori spese legali e di ridurre significativamente l'esborso finanziario rispetto ai tariffari minimi che un giudice dovrebbe comunque applicare per il compenso>>. Inoltre, lo stesso legale, con parere integrativo datato 13 ottobre 2025, riteneva: <<....che i debiti scaturenti da prestazioni professionali, eccedenti gli impegni contabili assunti in sede di conferimento del mandato difensivo, costituiscono debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), applicabile dalla Fondazione per analogia, nei casi in cui vi sia un consistente divario tra l'importo riconosciuto a titolo di acconto al professionista e l'ammontare dovuto al medesimo al termine dell'espletamento del mandato difensivo....>>;

- che appare opportuno e conveniente per la Fondazione addivenire alla definizione transattiva della vicenda, per porre fine ad una controversia già iniziata e dubbia sull'esito, con il rischio di soccombenza, evitando quindi l'ulteriore maturazione di interessi e oneri legali;
- che le parti determinano consensualmente e in via transattiva l'importo che la Fondazione si obbliga a corrispondere nella somma onnicomprensiva di **€ 260.000,00** (duecentosessantamila/00), inclusiva di CPA (4%) ed IVA (22%);
- che l'importo di cui sopra sarà corrisposto dall'Ente in quattro rate annuali di pari importo di **€ 65.000,00** (sessantacinque/00), con le seguenti scadenze:

Prima rata entro il **28.06.2026**;

Seconda rata entro il **28.02.2027**;

Terza rata entro il **28.02.2028**;

Quarta rata entro il **28.02.2029**.

Visti:

- lo Statuto della Fondazione;
- il Regolamento di Contabilità approvato con R.D. 5/2/1891 n. 99;

Parere del Revisore dei Conti sulla Proposta di Deliberazione n. 2 del 09.01.2026



Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò"
Eretta in Ente Morale con D.P.R. n.1167 del 04/07/1963
I.P.A.B. riconosciuta con Decreto Assessoriale n.673 del 12.11.1987

Revisore dei Conti

Verbale n. 05 del 22.01.2026

- la Legge n. 6972 del 17.07.1890 e ss.mm.ii.;
- il vigente ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso in data 09.01.2026 dal Dott. Roberto Gitto;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso in data 09.01.2026 dalla Dott.ssa Erminia Maria Tindara Codraro;
- l'attestazione di copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 14 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dell'art. 19 dello Statuto), rilasciata in data 09.01.2026 dal Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Erminia Maria Tindara Codraro;

Verificato che:

- la spesa trova copertura al Titolo I°, Cap. 1810, art.1, dell'importo di **Euro 65.000** nel redigendo bilancio di previsione 2026 e le successive rate di pari importo troveranno copertura sul medesimo capitolo dei bilanci di previsione 2027, 2028 e 2029;
- l'operazione non altera gli equilibri di bilancio;

Il Revisore dei Conti, alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alla propria competenza, ritiene la proposta di transazione congrua, economica e finanziariamente sostenibile ed

esprime

pertanto **"parere favorevole"** sulla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 09.01.2026 con oggetto: *"Approvazione schema di Accordo Transattivo, Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò"/Avv.ti Giuseppe Saitta e Giuliano Saitta"*, **con previsione della somma da stanziare nei bilanci di previsione 2026, 2027, 2028 e 2029, al Titolo 1, Cap. 1810, art. 1.**



Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò"
Eretta in Ente Morale con D.P.R. n.1167 del 04/07/1963
I.P.A.B. riconosciuta con Decreto Assessoriale n.673 del 12.11.1987

Revisore dei Conti

Verbale n. 05 del 22.01.2026

Barcellona Pozzo di Gotto, lì 22 Gennaio 2026

Il Revisori dei Conti*

F.to Dott. Carmelo Spada

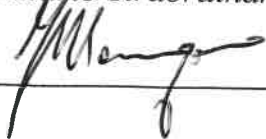
(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa





Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario





Il Segretario



**FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO
DI S.NICOLO'"**

Attestazione del Segretario dell'Ente: Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato per
gg. () all'albo della Fondazione dal
al
senza opposizioni.

Milazzo li

Il Segretario

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. (1)

Il Segretario

(1) Cancellare se trattasi della deliberazione originale.